

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO N.2/2015

**PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E
SOCIOSANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI
(approvato con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015)**

AVVISO PUBBLICO N.2/2015**PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E
SOCIOSANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PPRIVATI
(approvato con A.D. n.368 del 6 agosto 2015)**

La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti disposti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge 8 novembre 2000, n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 24.07.1997, n° 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e s.m.i.;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" e s.m.i.;
- Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n°4, "Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19", e s.m.i.;
- D.Lgs 19.08.2005, n° 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- la **Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012** che ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università;
- la **Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012** con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
- l'Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) "Benessere e Salute" che è stato sottoscritto a Roma in data 13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA – Responsabile Unico per l'Attuazione la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna Maria Candela;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) di cui alla Scheda 1.d dell'Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le modalità di monitoraggio in itinere ed ex post richiamati;

- il Reg. (CE) n. 1301/2013 per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sulle disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione;
- il Reg. (CE) n. 1407/2013;
- il Reg. (CE) n. 215/2014;
- il Reg. (CE) n. 651/2014;
- il Reg. R. n. 15/2014;
- il Reg. R. n. 17/2015;
- la Del. G.R. n. 1158 del 26 maggio 2015 che ha approvato "Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali di soggetti privati e privato sociali".

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico è volto a favorire, attraverso il supporto agli investimenti di organizzazioni del Terzo Settore e altri soggetti privati non profit aventi organizzazione di impresa operanti sul territorio regionale, mediante aiuti a finalità regionali in regime "de minimis" ovvero in esenzione di notifica secondo la normativa vigente, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell'offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l'accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell'accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale.
2. In attuazione della Legge n. 328/2000, la legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", ha posto in capo alla Regione la competenza di promuovere interventi volti ad accrescere la diffusione territoriale del sistema di offerta di prestazioni sociali e sociosanitarie, nonché il grado di innovazione del sistema integrato dei servizi sociali e per supportare la piena implementazione di indirizzi e standard regionali di recente emanazione (quale il Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 e s.m.i.).
3. Il presente Avviso costituisce, peraltro, strumento attuativo dell'APQ "Benessere e Salute" finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all'OT IX del POR Puglia 2014-2020. Il presente Avviso disciplina la procedura di selezione ad evidenza pubblica, per la presentazione, la valutazione e l'ammissione a finanziamento di

progetti di investimento a titolarità privata per l'infrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio pugliese.

Art. 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a **Euro 34.070.000,00** di cui al Cap. 1147060 – UPB 2.9.9 del Bilancio di Previsione 2015.

2. Dette risorse trovano copertura nella dotazione di risorse che l'APQ "Benessere e Salute" a valere su FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012) assegna alle seguenti azioni:

Euro 10.000.000,00 dalla scheda "Strutture e servizi socio sanitari e riabilitativi – Soggetti privati"

Euro 10.000.000,00 dalla scheda "Strutture e servizi socioeducativi per minori e prima infanzia – Soggetti privati";

Euro 6.070.000,00 dalla scheda "Progetti di realizzazione nuovi servizi per la prima infanzia e centri polifunzionali per bambini – Beneficiari privati";

Euro 8.000.000,00 dalla scheda "Realizzazione di nuove strutture a ciclo diurno per anziani e persone non autosufficienti – Beneficiari privati"

e agli impegni contabili delle suddette risorse si procederà successivamente alla istruttoria delle istanze e delle proposte progettuali presentate e in uno con l'ammissione a finanziamento dei progetti positivamente selezionati, nel rispetto del vincolo di finalizzazione già dichiarato nell'APQ "Benessere e Salute" e nelle relative schede della Relazione Tecnica sub All. A all'APQ.

3. La suddetta dotazione finanziaria sarà utilizzata nel rispetto delle originarie finalità e secondo la procedura aperta o "a sportello", per cui l'eventuale positiva valutazione di una proposta progettuale afferente a tipologia di struttura per la quale risultino temporaneamente esaurite le risorse della dotazione iniziale non conferisce diritto alla ammissione a finanziamento, né priorità rispetto a proposte progettuali analogamente valutate positivamente e successive sul piano temporale afferenti a tipologia di struttura per la quale risultino ancora risorse finanziarie disponibili.

4. La dotazione finanziaria del presente Avviso pubblico potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi strutturali in ambito sociale, sociosanitario e socio educativo :

SOGGETTI PRIVATI "NON PROFIT"

quali formazioni aventi organizzazione di impresa e che svolgano attività senza scopo di lucro, cioè che perseguono un fine diverso dal conseguimento dell'utile (scopo solidaristico, sociale, sociosanitario, educativo, ecc....), come di seguito individuati:

- a) organizzazioni di volontariato e di promozione sociale
- b) cooperative sociali e loro consorzi
- c) Fondazioni senza scopo di lucro
- d) Enti religiosi e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro
- e) Imprese sociali, di cui alla l. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006, ovvero tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, inclusi gli enti di cui al Libro V del Codice Civile, finalizzati alla produzione di beni e di servizi in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna, con riferimento alle **società** (di persone, di capitali e coop) e ai loro **consorzi**.

Tutti i soggetti di cui sopra devono risultare, a pena di esclusione, già attivi ed operanti, secondo quanto specificato al successivo comma 2, in almeno uno dei seguenti ambiti di attività, contrassegnati in base alla classificazione ATECO 2007 (ovvero correlati Codici di Attività Economica ATECO 2002¹) e comunque in quello più attinente rispetto al progetto di investimento per il quale si presenta la domanda di ammissione a finanziamento:

87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Il possesso del requisito dell'ambito di attività deve essere attestato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate di rilascio della Partita IVA ovvero dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero al REA della Camera di Commercio, che evidenzii almeno una tra le attività principali o secondarie riferita ad una delle famiglie di codici ATECO sopra elencati, che può essere in

¹ http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/Tavola_raccordo_Ateco2007-2002_12-12-08.pdf

ogni caso oggetto di autocertificazione all'atto della domanda, riservandosi l'Amministrazione di verificarne la veridicità in ogni fase della procedura istruttoria di selezione.

2. Tutti i soggetti proponenti, a pena di esclusione, devono avere una operatività nel medesimo settore di attività economica, come specificato al comma 1, da almeno un triennio alla data di presentazione della domanda.

Sono consentite associazioni temporanee di scopo (ATS) o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) tra soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, solo ed esclusivamente se tutti i soggetti aderenti, oltre gli eventuali soggetti promotori di cui si dice di seguito, svolgano un ruolo attivo per la realizzazione del progetto e partecipino di una quota del beneficio erogato e se tutti risultino già operanti nel medesimo settore di attività economica da almeno un anno alla data di presentazione della domanda: in tal caso almeno il capofila della ATS o RTI deve risultare operativo da almeno un triennio.

L'operatività nel medesimo settore di attività economica di cui al comma 1 sarà rilevata da curriculum di ciascuna organizzazione aderente e composizione del fatturato, oltre che da iscrizione nel registro delle imprese o nel REA presso la CCIAA, che può essere in ogni caso oggetto di autocertificazione all'atto della domanda, riservandosi l'Amministrazione di verificarne la veridicità in ogni fase della procedura istruttoria di selezione.

I soggetti proponenti per i quali lo preveda la normativa vigente devono anche risultare già iscritti ai rispettivi albi e registri regionali, alla data di presentazione della domanda.

Laddove siano individuati nella ATS anche soggetti associati in qualità di promotori o sostenitori, senza ruolo attivo nella gestione del servizio di che trattasi, gli stessi devono risultare costituiti ed operanti nel medesimo settore di attività economica, quale principale settore di attività, con una delle forme giuridiche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le eventuali ATS devono essere supportate da formali intese già sottoscritte all'atto della presentazione della domanda e impegno a formalizzare l'associazione entro i tempi di avvio della realizzazione dei programmi di investimento. Non saranno ammissibili ATS cui partecipino soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma 1 e che abbiano una durata inferiore alla durata del programma di investimento e del vincolo al funzionamento e alla destinazione in uso della struttura realizzata con il concorso dell'aiuto finanziario regionale oggetto del presente Avviso.
4. Tutti i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di ATS, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, a pena di esclusione, devono essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese ovvero REA presso la CCIAA ed avere partita IVA attiva. Devono, inoltre, attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- b) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- c) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- d) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- e) non aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- f) di applicare il CCNL di categoria e le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro per tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo dell'impresa;
- g) non aver proceduto al licenziamento per riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso in oggetto, né avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi, né essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia di licenziamenti collettivi;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà² così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- i) non trovarsi in condizioni di redditività o di liquidità tale da determinare l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.

I requisiti di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo e devono essere attestati da tutti i soggetti componenti l'eventuale ATS, fatta eccezione per quanto di seguito specificato per le lett. h) e i).

I requisiti di cui alle lett. h) e i) devono essere oggetto di autocertificazione e supportati da dettagliata relazione a firma di qualificato professionista che attesti i

² La Commissione Europea ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

principali indici di bilancio dell'impresa privata proponente, ovvero del soggetto privato capofila di eventuale ATS, con riferimento all'analisi economica di bilancio (redditività), all'analisi finanziaria di bilancio (liquidità), all'analisi patrimoniale (solidità, grado di indebitamento, leva finanziaria).

5. I soggetti privati beneficiari dell'aiuto di Stato sono tenuti all'obbligo del mantenimento in esercizio delle strutture realizzate per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto, ovvero dalla data di entrata in funzione dell'investimento, per le strutture già autorizzate al funzionamento.

6. I soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell'offerta, a stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell'agevolazione.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- b) Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- c) Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa;
- d) Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo;
- e) Attivi materiali: attivi relativi a immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
- f) Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know – how o conoscenze tecniche non brevettate;
- g) Aiuto di Stato: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato UE; gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Reg. (CE) n. 651/2014 non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III dello stesso Regolamento;

- h) Effetto di esenzione: quando si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'Autorità di Gestione verifica anche che in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona ;
- i) Organizzazione non profit: si intendono tutte le attività svolte da imprese sociali, organizzazioni del Terzo Settore, Fondazioni, Enti religiosi e altre organizzazioni e imprese private che si svolgano senza scopo di lucro, che perseguono un fine diverso dal conseguimento dell'utile (scopo solidaristico, sociale, sociosanitario, educativo, ecc....). Tali organizzazioni possono svolgere attività a pagamento, cd. commerciali, e possono conseguire un utile (lucro oggettivo), ma non possono dividere questo utile tra i soci (lucro soggettivo); di norma lo stesso è reimpiegato per finanziare le sue attività e raggiungere gli scopi statutari dell'impresa o organizzazione. Devono intendersi come no profit anche tutte le imprese sociali, che possono operare sia attraverso forme giuridiche *non imprenditoriali* (del tipo a) sia attraverso forme giuridiche tipicamente *imprenditoriali* (del tipo b);
- j) Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000;
- k) Certificazione ISO 9000: certificazione di qualità del sistema di gestione dell'azienda conforme alle norme della famiglia ISO 9000.

Art. 5

Localizzazione

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento con il presente Avviso devono essere riferite alla sede o a unità locali ubicate nel territorio regionale.

Art. 6

Investimenti ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di realizzazione di strutture sociosanitarie, socioeducative e socioassistenziali che posseggono i seguenti requisiti:

- Coerenza con la normativa nazionale e regionale di settore e con i regolamenti regionali in materia di autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali e sociosanitarie, nonché coerenti con la programmazione sociale e sociosanitaria di ambito territoriale;
- Le proposte progettuali devono essere rivolte al completamento ovvero all'ampliamento ovvero alla realizzazione di nuove strutture esclusivamente nel rispetto degli standard strutturali e funzionali di cui al Reg. R. n. 4/2007 e

- s.m.i.; non sono considerati costi ammissibili tutti gli oneri connessi a servizi o standard aggiuntivi rispetto a quelli minimi dichiarati dalla normativa regionale;
- I suoli e gli immobili interessati dagli interventi devono essere di totale proprietà privata e nella piena disponibilità d'uso del soggetto privato proponente;
 - Gli interventi da realizzare devono essere presentati con relativo progetto tecnico di livello esecutivo dotato di tutti i pareri obbligatori preventivi alla realizzazione dell'opera, al fine di attestare l'immediata cantierabilità dell'intervento; farà fede idonea dichiarazione congiunta del tecnico progettista e del rappresentante legale del soggetto privato proponente;
 - presentazione di idonea attestazione dell'inserimento dell'intervento proposto nel piano triennale delle opere pubbliche dell'Ente titolare nonché del provvedimento di impegno contabile adottato dall'organo competente della Amministrazione Comunale titolare dell'intervento con riferimento alla quota di cofinanziamento con mezzi propri apportata a copertura del piano finanziario, ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuta richiesta per il ricorso all'indebitamento;
 - Conformità dei singoli interventi alle normative in materia di Valutazione di impatto ambientale, alla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nonché alla disciplina e alle previsioni urbanistiche vigenti;
 - Definizione di un piano gestionale successivo alla realizzazione dell'intervento strutturale, che specifichi i seguenti elementi minimi: gestione diretta mediante affidamento a terzi ovvero mediante concessione, criteri di selezione del soggetto gestore o concessionario, piano tariffario per i servizi erogati, piano occupazionale connesso al rispetto degli standard organizzativi e funzionali, capienza programmata del servizio, caratteristiche qualitative ulteriori del servizio rispetto agli standard minimi e modalità di copertura finanziaria, cronoprogramma della fase di attivazione della struttura realizzata.

2. Non sono ammissibili a finanziamento:

- le proposte progettuali presentate con relativa istanza di concessione di agevolazione da soggetti che non rispettino tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- le proposte progettuali che non rispettino tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo;
- gli interventi che prevedano esclusivamente l'allestimento funzionale (mobili, arredi, attrezzature) degli ambienti di immobili già realizzati;
- investimenti la cui attuazione sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda di concessione del finanziamento; a tal fine si deve considerare la data di sottoscrizione del contratto con la ditta appaltatrice dei lavori;
- interventi che non siano riconducibili alle tipologie di strutture di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., sia per standard minimi che per tipologie di prestazioni da erogare;

- interventi per i quali il medesimo soggetto beneficiario abbia già usufruito di altri contributi regionali a valere su risorse del PO FESR 2007-2013, del FSC 2007-2013;
- interventi per i quali la Regione Puglia abbia già operato una procedura di revoca per mancato utilizzo delle risorse assegnate ovvero per utilizzo delle risorse con modalità difformi da quanto consentito dal sistema di gestione e controllo relativo alla fonte di finanziamento.

3. Sono considerate prioritariamente ammissibili le proposte progettuali che, nel rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità sopra riportati, tengano conto del fabbisogno dichiarato di maggiori strutture della medesima tipologia a livello provinciale e di Ambito territoriale, in relazione alla mappatura appositamente pubblicata dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali³. In particolare sono considerate ammissibili a finanziamento gli interventi di nuova realizzazione, di adeguamento funzionale e di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico di strutture afferenti alle seguenti tipologie:

- strutture comunitarie socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a ciclo diurno (h12) e a ciclo continuativo (h24) per minori, per disabili motori e psichici, anche senza il necessario supporto familiare, per adulti in difficoltà sociale, vittime di abuso e maltrattamento e tratta su tutto il territorio regionale;
- strutture comunitarie socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a ciclo diurno (h12) per anziani e persone anziane non autosufficienti, su tutto il territorio regionale;
- strutture a ciclo continuativo (h24) per disabili e persone anziane non autosufficienti esclusivamente in quei contesti territoriali (Ambiti) per i quali sia dichiarata la sottodotazione di posti letto rispetto a una misura pari a 10 p.l. per 10.000 anziani residenti, ovvero con riferimento a strutture già in esercizio che richiedano interventi urgenti per l'adeguamento agli standard strutturali di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- centri polifunzionali per l'accoglienza degli immigrati, quali strutture comunitarie a ciclo continuativo – h24 a carattere sociale e socio-sanitario per la prima accoglienza e l'integrazione sociale degli immigrati nei sistemi urbani e nelle zone rurali, con permanenze limitate temporalmente e con l'integrazione di prestazioni sociali e sociosanitarie connesse al posto letto e alle prestazioni di cura della persona;
- asili nido con annesse sezioni primavera, centri ludici per la prima infanzia e altri servizi innovativi per la prima infanzia, rivolta a bambini in età compresa tra 3 e 36 mesi;
- ludoteche e centri polifunzionali per bambini e ragazzi (ad esclusione delle sezioni della scuola per l'infanzia) rivolta a bambini compresi tra i 3 e i 9 anni.

³ *L'atlante delle strutture e dei servizi già autorizzati al funzionamento e di quelli in corso di realizzazione in ciascun Ambito territoriale è pubblicato a far data dal 1° settembre 2015 sul portale dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia : <https://pugliasociale.regione.puglia.it>*

Le proposte progettuali che si collocano al di fuori delle fattispecie sopra riportate, e senza i necessari elementi di contestualizzazione e di descrizione puntuale del fabbisogno aggiuntivo del territorio, saranno considerate non ammissibili perché in contrasto con il grado di saturazione del sistema di offerta per il contesto territoriale di riferimento, in quanto non prioritarie rispetto all'allocazione di risorse finanziarie pubbliche comunque limitate rispetto al volume complessivo di investimenti di cui il sistema degli EE.LL. chiede la ammissione a finanziamento.

4. Gli immobili oggetto di intervento, a seguito di realizzazione/ristrutturazione dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989 e s.m.i., in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato. progetti, inoltre, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle Norme Antisismiche stabilite dal DM 14 Gennaio 2008 e s.m.i.. La conformità dovrà essere attestata dal rappresentante legale del soggetto proponente e dal progettista tecnico responsabile dell'intervento, nelle fasi di progettazione prescritte.

5. Costituiscono elementi di priorità nella valutazione dei programmi di investimento:

- a. La ristrutturazione e il recupero funzionale o l'adeguamento strutturale di immobili già esistenti ed operanti per finalità sociali, rispetto ai nuovi standard regionali per l'autorizzazione al funzionamento;
- b. La realizzazione di interventi localizzati in Comuni di piccole dimensioni (fino a 5000 abitanti);
- c. La presenza di progetti di intervento immediatamente cantierabili (progetti esecutivi dotati di tutte le autorizzazioni richieste e con le procedure di gara già definite, ove previste).

6. Uno stesso progetto di intervento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Il progetto di intervento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare la sede o una unità locale, in ogni caso ubicata nella Regione Puglia, e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento delle attività proposte.

Art. 7

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

1. Per gli interventi di cui al presente avviso, sarà applicato su richiesta del soggetto privato proponente, uno dei due seguenti regimi di aiuto:

- a - Regime "*de minimis*", come disciplinato dal Reg. (CE) n. 1407/2013 e dal Reg. R. 1 agosto 2014, n.15, per gli aiuti agli investimenti iniziali, con agevolazione massima concedibile pari ad Euro 200.000,00, con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto,

che non potrà superare l'80%, tenuto conto delle condizioni generali per la concessione degli aiuti di cui alla normativa di riferimento;

- b - **Aiuti a finalità regionali agli investimenti iniziali per PMI, in esenzione**, come disciplinati al Reg. R. n. 17 del 30.09.2014, Capo III artt. 34 e segg., salvo quanto disciplinato con il presente Avviso, con agevolazione massima concedibile per progetto pari ad Euro 3.000.000,00, e con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, pari al **35%** per le **medie imprese** e al **45%** per le **piccole imprese**.

2. In relazione al regime di aiuto prescelto, di cui al comma precedente, i soggetti proponenti sono obbligati ad apportare un contributo finanziario attraverso risorse proprie (ivi inclusi prestiti o mutui bancari), ovvero mediante finanziamento esterno, pari alla differenza tra l'importo agevolato e il costo totale ammissibile dell'investimento, oltre alle eventuali altre voci di costo non ammissibile.

3. Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di una proposta progettuale a valere sulle risorse messe a disposizione dal presente avviso, neppure quale componente di una ATS con altro soggetto capofila, pena l'esclusione di tutti i progetti di intervento cui il soggetto partecipa.

4. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti.

5. Per interventi il cui costo totale ammissibile risulti essere superiore a Euro 5.164.569,00, comprensivo della quota a carico del soggetto proponente con risorse proprie, il soggetto proponente dovrà allegare, pena l'esclusione, alla istanza di accesso, insieme all'allegato tecnico sintetico e al formulario analitico, anche apposita analisi costi-benefici dell'intervento, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile nel sistema informatico/telematico sul sito Internet <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale>.

6. In sede di istruttoria delle domande di ammissione a finanziamento e di valutazione delle proposte progettuali, la Regione si riserva di stralciare dal quadro economico complessivo dei costi ammissibili le spese relative a standard strutturali non riconducibili a quelli di cui alla Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., ovvero a richiedere la riformulazione del quadro economico in tal senso, rispetto alla maggiore congruità economica dei parametri unitari di costo dell'intervento proposto, esclusivamente in caso di positiva valutazione di ammissibilità della proposta progettuale. Tutte le spese così stralciate confluiscono nel riquadro dei costi non ammissibili del Progetto.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali, avviati a far data dal 01 gennaio 2015, a condizione che i

pagamenti e i relativi titoli di spesa siano successivi all'attribuzione del CUP da parte della Amministrazione regionale, a seguito della conclusione della fase di ammissibilità di cui al successivo articolo 9.

2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite nel rispetto della Circolare esplicativa delle attività di gestione e controllo di 1° livello che, conformemente a quanto previsto dal Si.Ge.Co. allegato all'APQ "Benessere e Salute", descrive nel dettaglio le procedure di gestione e di verifica di 1° livello che devono essere svolte per la corretta attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul FSC 2007-2013.

Le procedure e gli strumenti da utilizzare sono gli stessi previsti dai Manuali allegati al Si.Ge.Co. del PO FESR. Eventuali modifiche dei suddetti Manuali in relazione alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti saranno tempestivamente comunicate ai Soggetti pubblici beneficiari.

7. Le spese in attivi materiali riguardano:

a) Spese generali

- Spese necessarie per le attività preliminari;
- Spese di gara (commissioni aggiudicatrici);
- Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
- Spese di progettazione dell'intervento previste per il livello di dettaglio previsto nel presente Avviso, ivi comprese le spese per indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista;
- Spese per direzione lavori;
- Spese per coordinamenti della sicurezza;
- Spese per assistenza giornaliera e contabilità;
- Spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo
- Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche;
- Spese per garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria.

Tali spese saranno riconosciute ammissibili con oneri a carico del progetto solo se sostenuti successivamente al 01/01/2015, per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'investimento in attivi materiali non superiore alle aliquote sotto specificate:

<u>Importo lavori posto a base di gara</u>	<u>Percentuale massima ammissibile</u>
Fino a € 250.000,00	20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	14%
Oltre € 5.000.000,00	13%

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista né necessarie alla redazione della Relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, non possono superare il 1% della spesa totale ammissibile dell'operazione.

- b) Acquisizione del suolo e sue sistemazioni, nel limite percentuale del 10% dell'importo degli investimenti in attivi materiali;
- c) Opere murarie o assimilate (a titolo esemplificativo: murature, piazzali interni, recinzioni, tettoie, cabine elettriche, etc.).
- d) Impiantistica generale (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, fognario, etc..).
- e) Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura ad uso diretto degli utenti della struttura stessa
 - o Ausili di domotica sociale e per la connettività sociale;
 - o Abbattimento barriere architettoniche;
 - o Altro.
- f) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per il potenziamento della diagnostica strumentale (esclusi macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero di pura sostituzione).
- g) Mobili e arredi, nel limite percentuale del 20% dell'importo degli investimenti in attivi materiali;
- h) Mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio, ovvero alla funzionalità ed accessibilità della struttura oggetto di agevolazione.

4. Le spese in attivi immateriali nel complesso sono ammissibili a cofinanziamento nei limiti del 5% delle spese in attivi materiali, e riguardano:

- j) Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto dell'intervento;
- k) Acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata al programma;
- l) Servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato; sono comunque escluse da questa voce le consulenze specialistiche connesse all'avvio della gestione dei servizi realizzati, ovvero alla fornitura di prestazioni professionali sociosanitarie connesse alla organizzazione del servizio. Sono, inoltre, escluse le voci di spesa assimilabili alle "Spese generali" di cui alla VOCE DI COSTO sub A) del quadro economico (allegato n. 6).

5. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati resteranno a carico del soggetto beneficiario. Analogamente restano ad esclusivo carico del soggetto beneficiario tutte le spese che per le modalità di attuazione o le causali di spesa dovessero risultare non ammissibili nel corso delle attività di monitoraggio e controllo da parte della struttura tecnica del RUA – Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro denominato "Benessere e Salute".

6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile e dunque rappresenta un costo per il soggetto beneficiario.

7. Sono sempre escluse le seguenti tipologie di spese:

- a) Spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
- b) Spese relative all'acquisto di scorte;
- c) Spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- d) I titoli di spesa regolati in contante;
- e) Spese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di pura sostituzione;
- f) Spese di funzionamento in generale (es.: spese di gestione, di manutenzione ordinaria, ecc.);
- g) Spese in leasing;
- h) Spese per l'acquisto di mezzi mobili targati, ad esclusione di quelli indicati alla lettera h) delle spese ammissibili;
- i) Tutte le spese non capitalizzate;
- j) Spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa.

9. In sede di istruttoria delle domande di ammissione a finanziamento e di valutazione delle proposte progettuali, la Regione si riserva di stralciare dal quadro economico complessivo dei costi ammissibili le spese relative a standard strutturali non riconducibili a quelli di cui alla Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., ovvero a richiedere la riformulazione del quadro economico in tal senso, rispetto alla maggiore congruità economica dei parametri unitari di costo dell'intervento proposto. Tutte le spese così stralciate confluiscono nel riquadro dei costi non ammissibili del Progetto.

10. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

10. Per tutto quanto non stabilito nel presente articolo, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Art. 9

Procedure di istruttoria per l' ammissione a finanziamento

1. Il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria procederà alla istruttoria e alla ammissione a finanziamento delle domande e delle proposte progettuali seguendo rigorosamente l'ordine temporale di trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento complete di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso, come specificato al successivo art. 10 del presente Avviso.
2. Le domande di finanziamento sono protocollate e sottoposte all'esame istruttorio dall'Ufficio competente secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle stesse con i relativi allegati tecnici sintetici.
3. L'Assessorato al Welfare, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione – Ufficio Programmazione Sociale, procederà all'esame istruttorio delle domande di finanziamento, che sarà articolato nelle seguenti tre fasi:
 - I) esaminabilità della domanda e della relativa proposta progettuale, a cura dell'Ufficio competente, mediante verifica della completezza e conformità formale della documentazione presentata;
 - II) accogliibilità della domanda e della relativa proposta progettuale, a cura di una Commissione di valutazione appositamente istituita, mediante verifica della sussistenza dei requisiti di legge e regolamento, attraverso l'esame della domanda, dell'allegato tecnico sintetico, del formulario analitico e di tutta la documentazione presentata;
 - III) ammissibilità della domanda e della relativa proposta progettuale, a cura della suddetta Commissione, mediante valutazione tecnica della proposta progettuale e valutazione della congruità economica della domanda di finanziamento.
4. Un'apposita Commissione, di cui al successivo art. 11, nominata con apposito atto dirigenziale del responsabile del Servizio, valuterà le domande in relazione alle fasi II e III dell'esame istruttorio di cui al comma precedente.
5. Nell'ambito della fase I (esaminabilità della domanda) dell'esame istruttorio, saranno ammessi alla fase II i progetti che risultino esaminabili, purchè non ricadono in una delle seguenti condizioni:
 - a. perché presentati da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 del presente Avviso;
 - b. perché trasmessi prima dei termini previsti dall'avviso al comma 1 del presente articolo;
 - c. perché pervenuti con modalità diverse da quelle riportate al comma 1 del presente articolo, alle lettere a) e b) ovvero pervenuti con una sola delle due modalità previste;
 - d. perché redatti su modulistica difforme o diversa da quella allegata al presente Avviso ;

- e. perché mancanti della domanda di cui agli Allegati 1, 2, 3,4 con annessa relazione, 5, 6QE, 7QF;
 - f. perché recanti uno o più dei suddetti allegati non in originale (fotocopie, scansioni, fax, ecc.).
6. Nell'ambito della fase II (accogliibilità della domanda) dell'esame istruttorio, saranno ammessi alla fase III i progetti che risultino accoglibili, purchè non ricadano in una delle seguenti condizioni:
- I. per l'assenza della documentazione di cui all'art. 10 del presente avviso, che non può essere oggetto di richiesta di integrazioni, laddove assente o carente la documentazione medesima;
 - II. per la mancata riconducibilità dell'intervento proposto ad una delle tipologie di interventi ammissibili e prioritari di cui all'articolo 6 del presente Avviso;
 - III. per la incompleta compilazione delle parti qualificanti il progetto, nell'allegato tecnico o formulario (Allegato 2);
 - IV. per l'assenza di Analisi costi – benefici, redatta secondo il formulario reso disponibile su richiesta, da redigere per progetti il cui costo totale ammissibile risulti superiore a Euro 5.164.569,00;
 - V. per non avere provveduto a trasmettere con apposita PEC entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione di Valutazione.
7. Le procedure di selezione di cui alla fase III prevedono la valutazione delle iniziative accoglibili, con riferimento al grado di validità tecnica, economica e finanziaria, alla redditività e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, conformemente ai criteri specificati nell'articolo 11 del presente Avviso.
8. Non saranno in nessun caso ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che avranno totalizzato una valutazione inferiore a punti 70 sul punteggio complessivo di punti 100 a disposizione della Commissione, come specificati nell'articolo 11 del presente Avviso.
9. In relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del presente Avviso, ovvero di risorse finanziarie aggiuntive, il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria adotterà appositi atti di concessione del contributo regionale a finanziamento dei progetti di investimento, avendo cura di seguire il rigoroso ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento, quindi l'ordine cronologico di completamento dell'istruttoria e della valutazione delle stesse, e il raggiungimento di un punteggio almeno pari o superiore a 70 punti su 100 per le singole proposte progettuali. In caso di richiesta da parte della Commissione di istruttoria e valutazione di integrazione della documentazione allegata alla istanza di concessione, la data da considerare ai fini della adozione dell'atto di concessione del finanziamento,

eventuale, deve tener conto della data di formale presentazione delle integrazioni richieste, attestata dalla data di trasmissione PEC.

10. Le comunicazioni in esito della attività istruttoria saranno inviate dalla Regione Puglia esclusivamente alla posta elettronica certificata del soggetto proponente, che sarà stata indicata all'avvio della procedura di presentazione della domanda, di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 10

Presentazione della domanda

1. A partire dalle ore 12,00 del 30.esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, possono essere trasmesse dai soggetti beneficiari richiedenti le domande di concessione dell'agevolazione per la proposta progettuale con la allegata documentazione tecnica e amministrativa mediante le seguenti modalità, elencate in ordine temporale:

- a) procedura di verifica della posta elettronica certificata (pec) del soggetto proponente, funzionale alla creazione del codice pratica per l'inserimento della domanda on line;
- b) compilazione e invio telematico della domanda di finanziamento avvalendosi del sistema informatico/telematico che sarà reso disponibile sul sito Internet <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>, compilando anche l'allegato tecnico sintetico alla domanda di finanziamento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i riferimenti e il profilo dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche principali dell'investimento, nonché apposito prospetto con gli indicatori fisici ed economici di valutazione ex ante e di monitoraggio in itinere che costituiscono un estratto del formulario di cui all'Allegato 3, da firmare e allegare;
- c) acquisizione della ricevuta di invio della domanda, in uno con l'Allegato 1 – Domanda di finanziamento e l'Allegato 2 generati dal sistema informatico;
- d) trasmissione, dopo l'invio telematico, esclusivamente mediante raccomandata A/R, dell'istanza di accesso e l'allegato tecnico generati dal sistema telematico, debitamente sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto beneficiario proponente, e completi del formulario analitico, nonché di tutta la documentazione amministrativa da produrre in allegato, pena l'esclusione della domanda per inammissibilità dovuta alla incompletezza della stessa. Detta documentazione dovrà avere timbro di invio entro le 24 ore dall'invio telematico, a pena di esclusione.

In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella contenuta sul supporto informatico/telematico, ai fini della istruttoria e della valutazione, saranno prese in considerazione le informazioni riportate sulla documentazione cartacea sottoscritta dal soggetto proponente.

2. I plichi dovranno essere completi di tutta la documentazione obbligatoria richiesta di cui sopra, pena l'esclusione. La carenza di uno o più documenti oggetto

di possibile integrazione comporterà la perdita della priorità temporale e il rinvio per l'istruttoria a quando saranno pervenute tutte le integrazioni obbligatorie da parte dell'Ambito territoriale, secondo l'ordine temporale di arrivo di queste ultime tramite PEC.

3. La domanda di contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Puglia – Assessorato al Welfare, disponibile sul portale <https://pugliasociale.regione.puglia.it>, così come pubblicata in allegato al Presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, secondo le modalità e i termini descritti al precedente comma 1. Non potranno essere accettate domande di contributo che siano inviate ovvero consegnate con modalità diverse da quelle indicate al presente articolo.

4. Il plico cartaceo chiuso dovrà recare sul frontespizio, pena l'esclusione, la dicitura:

"APQ Benessere e Salute – Avviso pubblico n. 2/2015 – Infrastrutture sociali e sociosanitarie per Beneficiari PRIVATI".

e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato al Welfare - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria - I Piano – Corpo E1 – Via Gentile n. 52, 70126 BARI.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei soggetti richiedenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.

5. La domanda di concessione di contributo pubblico (**Allegato 1**), dovrà essere firmata in originale dal legale rappresentante dell'Ente proponente, nonché per ciascuna proposta progettuale da apposito formulario analitico (**Allegato 2**) e corredato di tutti gli allegati anch'essi sottoscritti in originale in ogni pagina (Allegati 3-4-5-6 QE-7QF).

La domanda e tutti i suddetti allegati dovranno essere forniti anche su supporto informatico (cd rom, in formato word compatibile, provvisto di etichetta riportante il soggetto beneficiario e il titolo del progetto) e dovranno rappresentare fedelmente la copia cartacea.

6. La domanda di concessione di contributo pubblico (Allegato 1 inoltre, dovrà essere corredata della seguente documentazione a **pena di esclusione**:

- 6.1 - Allegato 2**, con formulario analitico, esclusivamente secondo il format allegato al presente Avviso pubblico, e completo di piano gestionale successivo alla realizzazione dell'intervento strutturale, che specifichi i seguenti elementi minimi: gestione diretta, ovvero mediante affidamento a terzi di parte o tutti i servizi interventi, criteri di selezione del soggetto gestore, piano tariffario per i servizi erogati, piano occupazionale connesso al rispetto degli standard organizzativi e funzionali, capienza programmata del servizio, caratteristiche qualitative ulteriori del servizio rispetto agli standard minimi e modalità di copertura finanziaria, cronoprogramma della fase di attivazione della struttura realizzata;
- 6.2** atto costitutivo registrato ;
- 6.3** titolo di proprietà/disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per un periodo congruo rispetto alla durata dell'investimento e ai 5 anni successivi dopo la conclusione dei lavori, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto o dalla data di entrata in funzione dell'investimento;
- 6.4** idonea documentazione che attesti la solvibilità bancaria e/o la capacità di cofinanziamento del programma di investimento proposto nella misura prevista dalla stessa proposta progettuale presentata, previa presa d'atto del piano di investimenti da parte dell'istituto di credito attestante;
- 6.5** protocollo di intesa o altro atto di accordo da cui si evinca l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo, ove prevista, nonché la individuazione del soggetto capofila e del responsabile del progetto con l'evidenza del finanziamento e del cofinanziamento ripartito per ciascuno dei beneficiari;
- 6.6** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 3**), in cui si attesta:
- a. autocertificazione di iscrizione alla CCIAA con iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - b. autocertificazione di Partita IVA con data di rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate;
 - c. dettagliato curriculum del soggetto proponente che attesti la operatività minima richiesta e l'ulteriore attività, con indicazione degli elementi costitutivi dei servizi già gestiti;
 - d. il livello della progettazione definitivo/esecutivo, con l'indicazione puntuale dello stato fisico attuale dell'immobile e di quello di progetto
 - e. la conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4/2007 in relazione alla tipologia di struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria per la quale si richiede il finanziamento;
 - f. la condizione di recuperabilità o meno dell'IVA, ai sensi della normativa fiscale vigente;
 - g. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

h. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

i. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

j. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

k. non aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;

6.7 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 4**), in cui si attesta:

a) di applicare il CCNL di categoria e le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro per tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo dell'impresa;

b) non aver proceduto al licenziamento per riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso in oggetto, né avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi, né essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia di licenziamenti collettivi;

c) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

d) non trovarsi in condizioni di redditività o di liquidità tale da determinare l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.

All'Allegato 4, a pena di esclusione, dovrà essere allegata apposita relazione a firma di qualificato professionista che attesti i principali indici di bilancio dell'impresa privata proponente, ovvero del soggetto privato capofila di eventuale ATS, con riferimento all'analisi economica di bilancio (redditività), all'analisi finanziaria di bilancio (liquidità), all'analisi patrimoniale (solidità, grado di indebitamento, leva finanziaria);

6.8 Estratto del progetto definitivo/esecutivo, con l'obbligatoria presentazione dei seguenti allegati: Relazione tecnica; planimetria generale; inquadramento urbanistico; piante da cui si evincano i lavori da realizzare e i lay-out delle attrezzature rientranti nel progetto; computi metrici estimativi. Il tutto sottoscritto da tecnico abilitato iscritto al relativo albo e vistato dal rappresentante legale o tecnico delegato dal soggetto beneficiario. L'assenza di uno solo degli allegati prima innanzi citati, è considerata causa di esclusione della domanda. Se il progetto viene dichiarato esecutivo, dovranno essere allegate anche le copie di tutte le

- autorizzazioni tecnico-urbanistiche richieste per l'immediata cantierabilità dell'intervento;
- 6.9 copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente, che firma la domanda di concessione del contributo pubblico.
- 6.10 **Allegato 5 – Modello A**, consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.);
- 6.11 **Allegati 6 –** Quadro economico del Progetto con i costi ammissibili e i costi non ammissibili – e **7 –** Quadro finanziario del Progetto;
- 6.12 **Allegato 8 –** Modello di valutazione ex ante dell'intervento, secondo la metodologia della analisi costi-benefici richiesto per i progetti il cui costo totale dell'investimento superi i 5.164.569,00 euro (fornito solo su richiesta).
7. La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.
8. Nel corso dell'istruttoria la Commissione ha facoltà di richiedere con PEC ulteriori integrazioni, che dovranno essere fornite sempre tramite PEC dal Soggetto beneficiario richiedente entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione dalla procedura di valutazione, esclusivamente per la documentazione integrabile in quanto non modifichi le caratteristiche stesse della proposta progettuale, tali da incidere sulle dimensioni di valutazione della proposta stessa e purché non riguardino documenti la cui assenza è causa di inammissibilità ai sensi del punto 1 comma 6 dell'articolo 9 del presente Avviso. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 11

Criteri di selezione degli interventi

1. Gli investimenti da ammettere a finanziamento devono essere selezionati tenendo conto dei criteri dichiarati dalla Regione nella Relazione Tecnica di cui all'Allegato 1° dell'APQ "Benessere e Salute" a valere sul FSC 2007-2013, in applicazione degli indirizzi attuativi enunciati nella Del. G.R. n. 1158/2015 e comunque in coerenza con i criteri di selezione di cui al POR Puglia 2014-2020, da approvare a norma del Reg. (CE) n. 1303/2013.

2. Sono criteri di valutazione delle proposte progettuali formulate dai Soggetti Beneficiari privati i seguenti, a cui sono assegnati un massimo di punteggi, il cui totale compone 100 p.:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 – Ristrutturazione/recupero funzionale/adequamento agli standard di strutture già operanti con le medesime finalità, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento (3 p. in caso di mero ampliamento di struttura già operante)	Max 5 p.
2 - Interventi localizzati in piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti)	2 p.
3 – Progetti immediatamente cantierabili (progetto validato – procedure di gara espletate/in corso)	Max 5 p.
4 – Interventi per la realizzazione/ristrutturazione di strutture e servizi di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Avviso	10 p.

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
5 - Grado di contribuzione al raggiungimento dei target degli obiettivi di servizio relativi ai servizi di cura per i bambini (servizi per la prima infanzia) e gli anziani (a sostegno dei programmi di ADI)	Max 5
6 - Grado di integrazione della struttura sociale o sociosanitaria nel contesto urbano (posizione nel nucleo abitato, collegamenti con il centro cittadino, distanza da altre strutture sanitarie e sociali a carattere aggregativo, ecc.)	Max 3
7 - Grado di accessibilità delle strutture per le utenze più deboli (abbattimento barriere architettoniche, modalità di accesso, soluzioni domotiche, ecc...);	Max 5
8 - Grado di coerenza rispetto all'analisi dei fabbisogni attraverso l'utilizzo di indicatori disaggregati per genere e Adeguatezza del progetto rispetto ai deficit infrastrutturali conclamati nel territorio di riferimento (coerenza esterna)	Max 10
9 - Coerenza tra obiettivi, azioni, tempi e risultati attesi del progetto (coerenza interna)	Max 5
10 - Grado di coerenza con i Piani Sociali di Zona di cui alla l.r. n. 19/2006 e con la programmazione sociosanitaria Distretto/ Ambito;	Max 5
11 - Capacità di sostenere l'occupabilità femminile: a) rispondere ai fabbisogni dei nuclei familiari per il carico di cura di soggetti fragili assistiti a domicilio, b) incremento dell'occupazione femminile programmata	Max 4
12 - Innovazione tecnologica e gestionale dei servizi previsti nella struttura (es: logica di filiera orizzontale, impiego nuove tecnologie per obiettivi specifici, percorso di accesso, integrazione con altri servizi, ecc...)	Max 6
13 - Grado di integrazione tra politiche, fonti finanziarie, forme di intervento e modalità di attuazione dei progetti finalizzati alla erogazione di pacchetti di servizi per i cittadini	Max 2
14 - Qualità tecnica del progetto e tempi per la realizzazione a) durata del crono programma e coerenza rispetto alle azioni	

previste b) soluzioni tecniche/organizzative innovative c) qualità della descrizione delle prestazioni erogate in relazione ai target d) dettaglio del posizionamento del servizio rispetto alla domanda da parte delle famiglie e delle P.A. (minore dipendenza dalla committenza pubblica) e) specifica coerenza del nuovo investimento rispetto alla esperienza complessiva del soggetto proponente f) completamento della "filiera" prestazionale in favore di uno specifico target di destinatari finali g) piena riconducibilità delle azioni previste con l'investimento rispetto agli standard minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007	Max 15
15 - Sostenibilità gestionale e finanziaria degli interventi, rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> - Quota di cofinanziamento del soggetto proponente oltre il limite minimo richiesto dal regime di aiuti prescelto (1 p. per ogni 2% di mezzi propri aggiuntivi) - Congruità del quadro economico dell'intervento - Sostenibilità del piano gestionale 	Max 5 Max 5 Max 5

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
16 - Rispetto dei criteri di sostenibilità: edilizia ecocompatibile ad elevata efficienza energetica, ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili	Max 3

Ciascuna proposta progettuale è considerata ammissibile a finanziamento solo se ha conseguito una valutazione tecnica non inferiore a 70 su 100 p. disponibili.

Art. 12

Durata dei programmi di investimento

1. I programmi di investimento di cui al presente Avviso pubblico dovranno essere completati entro 36 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione o aiuto di Stato (corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario pubblico del finanziamento), salvo le eventuali proroghe concesse per casi eccezionali opportunamente documentati.

2. In ogni caso il Soggetto Beneficiario privato dovrà dare avvio all'attuazione dell'opera oggetto di intervento entro i successivi 60 gg dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione dell'agevolazione, pena la revoca del finanziamento concesso.

Art. 13

Modalità di erogazione e di recupero del contributo concesso

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- a. la prima quota, fino a un massimo del 50% dell'importo provvisorio concesso, può essere erogata esclusivamente a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata a favore della Regione Puglia, di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorata del 5%, a garanzia delle somme erogate;
- b. erogazione successiva pari al 25% dell'importo provvisorio concesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alla prima anticipazione già erogata dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto,
 - presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;
- c. erogazioni successive pari al 20% dell'importo provvisorio concesso, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alle precedenti erogazioni già concesse dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto;
 - presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;
- d. erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.

Le suddette modalità di erogazione potranno essere modificate con apposito provvedimento del RUA dell'APQ "Benessere e Salute" in relazione a specifiche esigenze connesse all'avanzamento della spesa e al recepimento di ulteriori indirizzi nazionali e regionali. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge e in conformità a quanto disposto dalle apposite linee guida per la rendicontazione che saranno predisposte dal Servizio competente della Regione.

2. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, si procederà, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 14, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Rispetto alla partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

3. Di norma le erogazioni vengono disposte nel termine di giorni sessanta dalla richiesta nel corso dei lavori e nel termine di giorni novanta dalla richiesta di saldo finale e restano, comunque, subordinate all'effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria.

4. I documenti di spesa da presentare al fine di ricevere la liquidazione del contributo sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti, anche, la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltre che da idonea documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati: bonifici e ricevute bancarie (Ri.Ba.), recanti in codice CUP assegnato al progetto, che dovranno essere trasmessi in copia completi di data, estratto conto con l'evidenza dei movimenti. Per la realizzazione del programma di investimento è richiesto l'utilizzo di un rapporto di conto corrente dedicato all'attuazione del progetto e il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

5. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti degli eventuali lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste a norma di legge.

6. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento del primo soggetto proponente valutato ammissibile e non finanziato per carenza di fondi, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

7. Per le modalità di rendicontazione e controllo della spesa effettuata dal soggetto beneficiario si rinvia alle apposite Linee Guida per la Rendicontazione adottate dal RUA e portate a conoscenza di ciascun soggetto beneficiario a cura del RUP in sede di sottoscrizione del disciplinare per l'attuazione degli interventi.

Art. 13

Modifiche, variazioni e revoche

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione Puglia, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora tali variazioni incidano in diminuzione in modo tale da riportare il punteggio al di sotto dei 70 punti, che è il punteggio minimo per accedere al finanziamento, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

3. Il contributo sarà, inoltre, soggetto a revoca nei seguenti casi:

- a. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
- b. i lavori non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di sei mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare per l'attuazione dell'intervento, o il programma non si concluda nei termini previsti dal presente Avviso pubblico.
- c. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla legge 26 ottobre 2006 n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- d. non risultano applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni minime risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima di cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- f. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario, e nei casi previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/1998.

4. In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

6. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 15

Divieto di cumulo delle agevolazioni

1. I contributi finanziari di cui al presente Avviso non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, concessa per lo stesso programma di investimento o per lo stesso progetto nell'ultimo periodo 2008-2015.

Art. 16**Modalità di controllo e monitoraggio**

1. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del saldo del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio delle attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e della Commissione Europea.

Art. 17**Rinvio**

1. Per le modalità di erogazione e di recupero del contributo finanziario concesso a titolo di Aiuto di Stato, per le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, per le procedure in caso di variazione e modifica della proposta progettuale, per l'applicazione delle eventuali revoche, si fa rinvio al Disciplinare di attuazione che ciascun Soggetto Beneficiario ammesso a finanziamento sottoscrive con la Regione Puglia, nonché alle relative Linee Guida per la Rendicontazione.

Art. 18**Informazioni sul procedimento**

1. La responsabile del procedimento è la dr.ssa Miria Vigneri presso il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria.
2. Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia all'Ufficio competente, secondo le modalità che saranno indicate nel sito Internet <https://pugliasociale.regione.puglia.it>. In ogni caso le richieste di informazioni e/o di chiarimenti rispetto ai contenuti del presente Avviso pubblico, potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, inviando una comunicazione ai seguenti recapiti a firma del rappresentante legale ovvero del Responsabile di Progetto formalmente individuato per il Soggetto beneficiario:
 - investmentprivati.welfare@regione.puglia.it
 - fax 080-5404262.

Le strutture del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria non possono interagire con persone fisiche e società di consulenza che a titolo diverso richiedano informazioni e altra consulenza diretta, dovendo assicurare esclusivamente la piena accessibilità alle informazioni connesse a tutte le fasi del procedimento amministrativo ai soli diretti interessati, nella persona del rappresentante legale del soggetto proponente e del responsabile di progetto formalmente individuato.

Attraverso il sito web gli Uffici competenti potranno pubblicare FAQ per assicurare la massima diffusione alle risposte fornite per domande frequenti e, quindi, di interesse generale.

Per le eventuali integrazioni che saranno richieste dall'Ufficio competente, il soggetto beneficiario dovrà utilizzare esclusivamente la casella PEC progsoc.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.